DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ([2]), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([3]), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40.

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ([4]), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue.

1) Dopo il punto 42d (decisione 2003/525/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«42e. **32004 L 0049**: direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE

([1]) GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.
([2]) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
([3]) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114.
([4]) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164.

relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.»

2) Ai punti 41b (direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0049**: direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.»

3) Ai punti 37a (direttiva 96/48/CE del Consiglio) e 37d (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32004 L 0050**: direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40.»

4) Al punto 37 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0051**: direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/49/CE, rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16, della direttiva 2004/50/CE, rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40, e della direttiva 2004/51/CE, rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.